



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DELL'8 settembre 2009

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 29-30 agosto 2009 - Seconda giornata andata

Atalanta-Genoa 0-1  
Bari-Bologna 0-0  
Cagliari-Siena 1-3  
Chievo Verona-Lazio 1-2  
Fiorentina-Palermo 1-0  
Milan-Internazionale 0-4  
Napoli-Livorno 3-1  
Parma-Catania 2-1  
Roma-Juventus 1-3  
Sampdoria-Udinese 3-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'8 settembre 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 10**

**1) SERIE A TIM**

**Gare del 29-30 agosto 2009 - Seconda giornata andata**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

**a) SOCIETA'**

**Soc. MILAN**

**Soc. SAMPDORIA**

***Il Giudice Sportivo***

premesso che:

nel corso della gara Milan-Internazionale sostenitori della Soc. Milan accendevano quattro fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Udinese sostenitori della Soc. Sampdoria accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco sette bottiglie piene d'acqua e per avere inoltre, al 26° del secondo tempo, lanciato una moneta in direzione del portiere avversario, senza colpirlo; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e numerose bottigliette nel settore occupato dalla tifoseria avversaria e per avere inoltre fatto esplodere un petardo ed acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un coro insultante.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**SFORZINI Ferdinando** (Bari): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro delle espressioni ingiuriose.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**CRIBARI Emilson Sanchez** (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**GATTUSO Gennaro Ivan** (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**PIERI Mirko** (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00**

**DI NATALE Antonio** (Udinese): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

**DONI Cristiano** (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

**MICCOLI Fabrizio** (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**FLORO FLORES Antonio** (Udinese)

**FREY Nicolas Sebastien** (Chievo Verona)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**BARONIO Roberto** (Lazio)

**CHIVU Cristian Eugen** (Internazionale)

**CONTI Daniele** (Cagliari)

**KJAER Simon** (Palermo)

**PEPE Simone** (Udinese)

**PINZI Giampiero** (Chievo Verona)

**POTENZA Alessandro** (Catania)

**RIGONI Luca** (Chievo Verona)

**STANKEVICIUS Marius** (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

**BARRETO Edgar** (Atalanta)

**CALAIO' Emanuele** (Siena)

**CARDOSO MENDES Tiago** (Juventus)

**CURCI Gianluca** (Siena)

**DA CUNHA Diego** (Juventus)

**DE ROSSI Daniele** (Roma)

**DONADEL Marco** (Fiorentina)

**FLAMINI Mathieu** (Milan)

**GRYGERA Zdenek** (Juventus)

**LANZAFAME Davide** (Parma)

**LLAMA Cristian Ezequiel** (Catania)

**LUCARELLI Cristiano** (Livorno)

**LUKOVIC Aleksander** (Udinese)

**MARCHISIO Claudio** (Juventus)

**MESTO Giandomenico** (Genoa)

**MORERO SANTIAGO Eduardo** (Chievo Verona)

**PERROTTA Simone** (Roma)

**SAMUEL Walter Adrian** (Internazionale)

**TADDEI FERRANTE Rodrigo** (Roma)

**TOMOVIC Nenad** (Genoa)

**ZANETTI Cristiano** (Fiorentina)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

**AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00**

**KOLAROV Aleksandar** (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

**AMMONIZIONE**

**SECONDA SANZIONE**

**MANFREDINI Thomas** (Atalanta)

**AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00**

**RICCHIUTI Adrian** (Catania): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

**PRIMA SANZIONE**

**GHEZZAL Abdelkader** (Siena)

**MUSLERA Nestor** (Lazio)

**QUAGLIARELLA Fabio** (Napoli)

**ROSSETTINI Luca** (Siena)

**c) ALLENATORI**

**AMMONIZIONE**

**DI CARLO Domenico** (Chievo Verona): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, entrando sul terreno di giuoco.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 SETTEMBRE 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*Giancarlo Abete*